



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:

Dr. Maura STASSANO	Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO	Consigliere relatore
Dr. Francesca TRITTO	Consigliere

ha pronunciato in data 30/03/2026 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello iscritto al **n. 448/2023 R.G.** appelli lavoro

TRA

COMUNE DI BATTIPAGLIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Spina come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;

APPELLANTE



E

LULLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fenucci,
giusta procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;

APPELLATO

OGGETTO: compenso professionale – opposizione avverso decreto ingiuntivo.

Appello avverso la **sentenza n. 1077/2023** emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

CONCLUSIONI

Per l'appellante Comune di Battipaglia: rigettare la domanda proposta da Lullo Giuseppe e revocare il DI n. 153/2021, con vittoria di spese.

Per Lullo Giuseppe: rigettare l'appello proposto dal Comune di Battipaglia, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio del 22/02/2021 Lullo Giuseppe, premesso che era stato dipendente del Comune di Battipaglia come dirigente del Settore Avvocatura fino al 30/04/2019; che il compenso professionale per le sentenze favorevoli all'ente spettava anche in caso di compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 9, comma 6, DL n. 90/2014 conv. in legge n.



114/2014 nei limiti dello stanziamento previsto, che non poteva superare quello relativo all'anno 2013; che il Regolamento dell'Avvocatura comunale, approvato con delibera n. 129 del 15/06/2017, stabiliva la decurtazione del compenso pari al 60%; che lo stanziamento previsto dal Comune di Battipaglia per l'anno 2013 era pari ad € 87.000,00; che, dopo il 01/01/2015 e prima dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, le somme maturate (per i compensi professionali inerenti le cause definite con sentenze favorevoli al Comune e con spese compensate) erano pari ad € 24.510,00 come da parcelle inviate all'ente in data 10/04/2019, alla stregua dei minimi tariffari fissati dal DM n. 55/2014; tanto premesso, chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno di ingiungere al Comune il pagamento di complessivi € 24.510,00, oltre accessori e spese. Il Tribunale emetteva il DI n. 153/2021.

Con ricorso depositato in data 08/04/2021 il Comune proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, deducendo che, ai sensi dell'art. 9, comma 7, DL n. 90/2014 conv in legge n. 114/2014, il compenso professionale non poteva essere superiore al trattamento economico complessivo; che il Lullo aveva già percepito le retribuzioni (anno 2017: € 80.768,91; anno 2018: € 74.586,46; anno 2019: € 25.243,55) e i compensi



professionali (anno 2017: € 75.736,97, di cui € 35.494,97 quale somma compensata con la restituzione degli importi indebitamente percepiti negli anni 2015, 2016 e 2017; anno 2018: € 71.435,91; anno 2019: € 22.170,00). L'opponente evidenziava che per gli anni 2017 e 2018 era stata già chiesta dal Lullo l'ulteriore somma di € 21.186,75, per la quale pendeva separato giudizio; rilevava che per gli anni 2017 e 2018 era stato già superato il tetto massimo, e che per l'anno 2019 nessun compenso ulteriore era maturato.

Chiedeva quindi la revoca del DI n. 153/2021.

Nel costituirsi in giudizio l'opposto deduceva che il tetto massimo non risultava superato, tenendo conto del trattamento economico complessivo per gli anni 2017 e 2018, comprensivo dei compensi professionali, che era pari ad € 121.370,91 per l'anno 2017 ad € 107.430,63 per l'anno 2018 secondo il prospetto a firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario del 03/06/2019.

Osservava che il separato giudizio era stato nelle more definito con sentenza dal Tribunale, il quale aveva riconosciuto in suo favore € 12.979,78.

Ribadiva pertanto di avere diritto all'importo oggetto del decreto



ingiuntivo n. 153/2021 (€ 24.500,00), assumendo che lo stesso non comportava il superamento neppure del limite di stanziamento del Comune (€ 87.000,00).

Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con sentenza depositata in data 23/06/2023 il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione del Comune e confermava il DI n. 153/2021.

Avverso tale pronunzia il Comune proponeva appello con ricorso depositato in data 24/07/2023.

L'appellante ribadiva che il tetto di stanziamento per gli anni 2017 e 2018 era pari ad € 80.000,00, e che detto limite -in base al Regolamento sull'Avvocatura comunale - andava ripartito fra tutti gli avvocati dell'Ufficio Legale dell'ente (limite di € 52.000,00 per Lullo, limite di € 28.000,00 da dividere fra gli altri avvocati).

Richiamava la sentenza n. 139/2023 già emessa in secondo grado fra le stesse parti; osservava che Lullo aveva già percepito € 67.020,22 per l'anno 2018 ed € 40.242,00 per l'anno 2017, cui andava aggiunto l'importo di cui alla sentenza di primo grado confermata dalla Corte di appello (€ 12.979,78), così raggiungendosi il tetto massimo riconoscibile



(che era pari ad € 52.000,00, cioè il 65% dello stanziamento di € 80.000,00 per ciascun anno).

Chiedeva pertanto la revoca del DI opposto, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 08/01/2022, l'appellato esponeva che: la somma già percepita nell'anno 2018 era inferiore a quella indicata dal Comune ed era in concreto di soli € 31.525,25 (essendovi un credito del Comune di € 35.494,97 verso il Lullo, a titolo di somme indebitamente percepite negli anni 2015, 2016 e 2017), con conseguente non superamento del limite di stanziamento di € 80.000,00; confutava l'eccezione inerente la ripartizione interna dello stanziamento fra tutti gli avvocati dell'Ufficio Legale del Comune (65% per Lullo, pari ad € 52.000,00).

Chiedeva quindi il rigetto dell'appello del Comune.

Fallite le trattative di bonario componimento, la Corte disponeva procedersi a CTU contabile e nominava la dr. Amelia Savastano, che depositava la relazione scritta in data 13/03/2026.

La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente si rammenta che oggetto di lite sono i compensi professionali spettanti negli anni 2017 e 2018 al Lullo per le controversie in cui egli ha difeso il Comune di Battipaglia; controversie che si sono concluse con sentenze favorevoli all'ente ma con compensazione delle spese legali.

In relazione ai compensi ancora spettanti al Lullo per l'anno 2018, questa Corte ha già emesso la sentenza n. 139/2023, passata in giudicato.

Detta pronunzia ha già esaminato le spettanze dovute al Lullo per l'anno 2018, confermando la sentenza di primo grado n. 1217/2021 in cui venivano riconosciuti all'avvocato complessivi € 12.979,78.

La citata sentenza di appello n. 139/2023 ha altresì già accertato che, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V (sentenza del 01/07/2021), risulta confermata la piena validità del nuovo “Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale”, approvato con delibera n. 129 del 15/06/2017 dalla Giunta municipale del Comune di Battipaglia, in attuazione dell'art. 9 del DL n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, anche nella parte in cui stabilisce i criteri per la determinazione



dei compensi accessori dovuti agli avvocati nell'ipotesi di sentenze favorevoli e di spese legali compensate.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che *“con l'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”), convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, è stata adottata una complessiva riforma del regime “degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici” che ha previsto, relativamente a questi ultimi:*

a) il riparto, tra gli “avvocati dipendenti delle amministrazioni”, delle “somme recuperate” all'esito di “sentenza favorevole” con attribuzione delle spese “a carico delle controparti”, nella “misura” e secondo le “modalità” previste dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva, con il duplice limite del rispetto del “tetto retributivo massimo” e del divieto di superamento del trattamento economico complessivo (cfr. art. 9, commi 1, 3, 5 e 7);

b) la corresponsione, nei casi di “pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole”,



di “compensi professionali in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti”, con i medesimi limiti (art. 9, comma 6)”.

Come rammentato dal Giudice amministrativo, l’adeguamento delle vigenti disposizioni regolamentari e dei contratti collettivi ai nuovi e vincolanti criteri ad opera dei Comuni è obbligatorio, e l’art. 9, co. 8, dispone che, “in assenza del suddetto adeguamento”, è preclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la corresponsione di ogni compenso professionale agli avvocati dipendenti, non sussistendo in proposito alcuna discrezionalità dell’attività amministrativa e non assumendo alcun rilievo l’eventuale parere reso dai responsabili dei servizi.

Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito la sussistenza (già accertata dal TAR) dell’indebito emerso a carico del Lullo per effetto del nuovo Regolamento; ha infatti ritenuto legittima la richiesta -avanzata dal Comune al Lullo con la nota del Responsabile dell’Ufficio gestione economica del personale, emessa in data 04/07/2017, successivamente rettificata con nota n. 59758 dell’08/09/2017 - di restituzione delle somme liquidate per sentenze favorevoli con spese compensate a partire dal 1° gennaio 2015, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 19 dello stesso Regolamento.



L'indebito maturato negli anni 2015, 2016 e 2017 in applicazione della decurtazione prevista dal nuovo Regolamento, corrispondente ad € 35.494,97, è stato già considerato nell'ambito del conteggio complessivo effettuato dalla Corte nella citata sentenza n. 139/2023.

La medesima questione, coperta dal giudicato, non può essere dunque riesaminata in questa sede, né può peraltro nuovamente decurtarsi il predetto importo anche ai fini del computo delle somme oggetto del presente contenzioso.

In sostanza, per l'anno 2017, dopo la decurtazione inerente l'indebito sancito dal Consiglio di Stato e operata la relativa compensazione, risultava a credito del Lullo l'importo di € 40.242,00; tale importo è stato già riconosciuto ed erogato dal Comune, e va in questa sede unicamente considerato quale percepito già ricevuto dal Lullo ed imputato a tale annualità.

Fermo restando quanto già statuito specificamente da questa Corte in merito all'anno 2018 con efficacia di giudicato, resta dunque ancora da valutare in questa sede solo il compenso ancora dovuto al Lullo per l'anno 2017.



Ora, con riferimento al tetto massimo da applicare, ai sensi dell'art. 9, comma 6, legge n. 114/2014 *“In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”*.

Il chiaro tenore letterale di tale norma consentiva al Comune di stanziare, per il compenso professionale *de quo*, una somma “non superiore” allo stanziamento dell'anno 2013; ciò significa che lo stanziamento per l'anno 2017 (che è oggetto del presente giudizio, e costituisce il tetto massimo) non doveva essere necessariamente uguale a quello dell'anno 2013, ma poteva essere di qualunque ammontare purchè “non superiore” a quello dell'anno 2013.

Nel caso di specie il Lullo ha dedotto che, avendo il Comune stanziato € 87.000,00 per l'anno 2013, tale limite costituiva il tetto massimo -ai fini che qui interessano- anche per l'anno 2017.



Tale interpretazione non può essere condivisa, atteso che, come documentato in atti, il Comune ha stanziato per l'anno 2017 la somma di € 80.000,00 per i “compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente” (v. delibera n. 176 del 04/08/2017, relativa al Piano della performance 2017/2019).

Tale dato emerge in modo inequivocabile dagli atti di causa ed è stato eccepito dal Comune già in prime cure.

Occorre peraltro considerare che nel presente contenzioso il Comune ha tempestivamente e ritualmente invocato in primo grado anche il tetto massimo di € 52.000,00.

Tale limite scaturisce dalla ripartizione interna dello stanziamento complessivo di € 80.000,00 dell'anno 2017 in due quote: € 52.000,00 in riferimento al Lullo quale dirigente del Settore Advocatura, ed € 28.000,00 quale somma da ripartire fra gli altri addetti al medesimo Settore.

Sulla scorta di tali parametri, la Corte ha conferito incarico contabile al CTU dr. Amelia Savastano: “*Calcoli il CTU la somma in ipotesi spettante a Lullo Giuseppe a titolo di competenze legali per le controversie in cui ha patrocinato il Comune di Battipaglia e che sono state definite nell'anno*



2017 con le sentenze allegate dal Lullo in primo grado; - tenga conto il CTU del tetto massimo di € 52.000 invocato dal Comune; - detragga il CTU quanto già corrisposto al Lullo dal Comune per lo stesso titolo nell'anno 2017; - dica quant'altro utile ai fini di giustizia".

Nella relazione scritta depositata in data 13/03/2026 il CTU ha esposto che:

-ha analizzato le sentenze allegate dall'avv. Lullo alle produzioni di parte presenti nel fascicolo di 1° grado, e tra queste ha estrapolato solo le controversie che sono state definite nel 2017; per ciascuna di esse ha verificato la data di pubblicazione della sentenza/ordinanza;

-ha indicato in apposito elenco le sentenze *de quibus*, ed ha rilevato che sono state pubblicate tutte dopo l'entrata in vigore del Regolamento di Funzionamento dell'Avvocatura comunale adottato dalla Giunta del Comune di Battipaglia con Deliberazione n. 129 del 15/06/2017;

-ha determinato le somme in ipotesi spettanti all'avv. Lullo a titolo di competenze legali per le controversie in cui ha patrocinato il Comune di Battipaglia concluse con sentenze favorevoli e con la compensazione delle spese, indicandole in apposito elenco;



-ha applicato le tariffe di cui al DM n. 55/2014, la decurtazione ex art. 14, co. 3, lett b del Regolamento di cui alla delibera n. 129/2017 (25% degli onorari minimi), la ulteriore decurtazione di cui all'art. 14, co. 11, del medesimo Regolamento (35% a favore degli altri legali dell'Avvocatura);

-ha tenuto conto del tetto massimo individuale di € 52.000,00 ed ha detratto l'importo già erogato dal Comune al Lullo in acconto per lo stesso titolo nell'anno 2017 (€ 40.242,00);

-in conclusione, ha stabilito che il compenso residuo spettante al Lullo per l'anno 2017 è pari ad € 11.758,00.

Ne deriva che, non potendosi superare il tetto massimo individuale di € 52.000,00 tempestivamente eccepito dal Comune nel presente giudizio, non può riconoscersi al Lullo per l'anno 2017 un compenso complessivo eccedente detto limite: avendo egli già percepito per l'anno 2017 € 40.242,00, residua a suo credito l'ammontare di € 11.758,00.

L'appello proposto dal Comune va quindi parzialmente accolto, dovendosi revocare il DI n. 153/2021 e condannare l'ente locale al pagamento di € 11.758,00.



Gli accessori vanno calcolati ex art. 16, co, 6, legge n. 412/1991 in virtù dell'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994, trattandosi di datore di lavoro pubblico.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Il compenso per il CTU, liquidato con separato decreto, va posto a carico del Comune.

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa **n. 448/2023 R.G.** appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **COMUNE DI BATTIPAGLIA** nei confronti di **LULLO GIUSEPPE**, avverso la **sentenza n. 1077/2023** del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il DI n. 153/2021 e condanna il Comune appellante al pagamento in favore di Lullo Giuseppe di € 11.758,00 oltre accessori ex art. 16, co, 6, legge n. 412/1991;



2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Lullo Giuseppe, delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.695,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;

3)pone a carico del Comune il compenso per il CTU, liquidato con separato decreto.

Salerno, 30/03/2026.

Il Consigliere estensore

Dr. Lia DI BENEDETTO

Il Presidente

Dr. Maura STASSANO

